	Atto TOAX66
	Settore T Ecologia e Ambiente
	Servizio AU Ecologia e ambiente
	U.O. 0031 Aria
	Ufficio TARI Emissioni
	C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente
	Emissioni in Atmosfera: Autoriz.Generale
	N. Reg. Decr. 339/2012 Data 17/07/2012
	N. Protocollo 80523/2012
	Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per le
	emissioni in atmosfera di allevamenti zootecnici
	effettuati in ambienti confinati di cui all'art.
	272 comma 2, Parte V Titolo I D.Lgs.n.152/2006.
	ATTESO che il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n.128
	"Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile
	2006 n.152" prevede che gli allevamenti con un numero di
	capi compreso in un intervallo determinato (che varia a
	seconda della specie allevata) siano soggetti ad
	autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
	VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, dove
	l'art.272 comma 2 prevede che, per specifiche categorie di
	stabilimenti individuate in relazione al tipo ed alle
	modalità di produzione, l'autorità competente possa
— ···	adottare apposite autorizzazioni di carattere generale
	relative a ciascuna singola categoria;
	Pag. 1 di 9

. prose	
•	1
	r ja i

	VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.1299	
	del 3 luglio 2012 che approva le Linee Guida per la	
	presentazione, l'istruttoria e il rilascio	
	dell'autorizzazione alle emissioni di carattere generale,	
~	relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti	
	confinati così come individuati al punto nn), Parte II,	······································
	allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006;	
	PRESO ATTO che tale Delibera Regionale approva, inoltre, i	
	seguenti allegati:	
	Allegato A "Linee guida per la presentazione e il rilascio	
	dell'autorizzazione alle emissioni di carattere generale	
	relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti	
	confinati";	
	Allegato Al "Criteri per la determinazione della	
	potenzialità massima dell'allevamento";	
	Allegato A2 "Richiesta di adesione alla autorizzazione di	
	carattere generale";	
	Allegato A3 "Caratteristiche tecniche e gestionali dello	
	stabilimento";	
	Allegato A4 "Requisiti tecnologici e gestionali degli	
	stabilimenti";	
	che vengono recepiti integralmente dal presente decreto;	
	CONSIDERATO che questa Amministrazione intende, con il	
	presente provvedimento, regolare la procedura per	
	l'autorizzazione di carattere generale degli allevamenti	
	Pag. 2 di 9	

1, , =	
1.	

	zootecnici e delle attività ad essi funzionali;	
	DATO ATTO che l'autorizzazione di carattere generale	
	riguarda le emissioni, sia convogliate che diffuse, che si	
	possono originare sia da allevamenti effettuati in ambienti	
	confinati, il cui numero di capi potenzialmente presenti è	
	compreso nell'intervallo indicato per le diverse categorie	
	di animali riportate in Allegato A, sia dalle altre	
	attività che diano origine ad una o più emissioni nel	
	medesimo stabilimento ed individuate in Allegato A4;	
	DATO ATTO che gli stabilimenti i quali si avvalgono della	
	presente autorizzazione generale, secondo i criteri	
	applicativi riportati negli allegati tecnici, e che si	
	impegnano a rispettare le prescrizioni indicate, sono	
	autorizzati in via generale ai sensi dell'art.272 comma 2	
	Parte V Titolo I del D.Lgs. n.152/2006;	
	VISTE la Legge Regionale n.33/1985 e successive	
	integrazioni e modificazioni e la Legge Regionale n.3/2000;	
	VISTI il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 ed il Regolamento	
	Provinciale d'Organizzazione;	
	DECRETA	
	ART.1 - Si possono avvalere della presente autorizzazione	
APPARAM.	generale i gestori di allevamenti effettuati in ambienti	
	confinati, il cui numero di capi potenzialmente presenti è	
	compreso nell'intervallo indicato per le diverse categorie	
	di animali indicate nell'Allegato A, e delle altre attività	
	Pag. 3 di 9	

FROVINCIA DI TREVIDO

ş 9	1
I	
1	

 funzionali all'allevamento che diano origine ad una o più	
 emissioni presenti nel medesimo stabilimento individuate in	
 Allegato A4.	
ART.2 - La presente autorizzazione di carattere generale	
non si applica :	
a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche	
per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e	
 cumulabilità particolarmente elevate, come individuate	****
 nella Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto	
 Legislativo 3 aprile 2006 n.152;	
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o	
nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal	
 Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n.52 come cancerogeni,	
 mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro	
tenore di composti organici volatili, e ai quali sono state	
 assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49,	
R60, R61;	
c)nel caso in cui si utilizzino le sostanze contenenti	
composti organici clorurati di cui alla legge 28 dicembre	
1993 n.549;	
d)se si effettuano attività di recupero rifiuti per la	
produzione di energia, in regime di comunicazione ai sensi	
degli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile	
2006 n.152;	
e)agli stabilimenti ove siano presenti impianti ed attività	
Pag. 4 di 9	

	į
1 .	• ,

	che generano emissioni in atmosfera non contemplate	
	dell'art.272 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 come gli	
	impianti di compostaggio, combustione, essiccazione degli	
	effluenti di allevamento, impianti di strippaggio	
	dell'ammoniaca;	
	f)agli impianti per la valorizzazione energetica delle	
	biomasse di origine animale, nonché della biomassa di	
	origine vegetale dedicata non costituente rifiuto,	
	finalizzata alla produzione di energia elettrica (mediante	
	biogas, combustione, etc.) da autorizzare ai sensi del	
	D.Lgs.n.387/2003.	
	ART.3 - Il gestore di un allevamento effettuato in ambiente	
	confinato esistente, il cui numero di capi potenzialmente	
	presenti sia compreso nell'intervallo indicato per le	
	diverse categorie di animali individuate in Allegato A,	
	deve presentare a questa Amministrazione domanda di	
	adesione all'autorizzazione di carattere generale entro il	
	31 luglio 2012, utilizzando il modello di domanda riportato	
	in Allegato A2 compilando, mediante l'applicativo	
	informatico reso disponibile dalla Giunta Regionale del	
	Veneto, quanto richiesto in Allegato A3.	
	In ogni caso le informazioni riportate in allegato A3	
	devono essere registrate nell'apposito supporto informatico	
	della Regione del Veneto, in tutti i campi obbligatori,	
	entro e non oltre il 30 settembre 2012.	
i de la companya de l	Pag. 5 di 9	

10000	
* 1	

ART.4 - Copia della domanda va presentata al Comune sede	
dello stabilimento, al fine di poter consentire allo stesso	
di esperire eventuali verifiche e/o valutazioni per gli	
aspetti di competenza in materia urbanistica e/o edilizia.	
Art.5 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione	
della domanda per un nuovo allevamento o per un allevamento	
esistente soggetto a modifiche sostanziali, in assenza di	
esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di	
questa Amministrazione, il gestore dell'allevamento deve	
ritenersi autorizzato.	
Art.6 - Deve essere comunicata alla Provincia di Treviso	
ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore	
dello stabilimento intenda realizzare.	
Nel caso in cui l'Amministrazione non si esprima entro i 60	
giorni successivi alla data di ricevimento della	
comunicazione il gestore può procedere all'esecuzione della	
modifica.	
E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di provvedere	
successivamente.	
ART.7 - La presente autorizzazione generale viene accordata	
mantenendo comunque salvi i provvedimenti di competenza di	
altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.	
ART.8 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute	
nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta	
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente	
Pag. 6 di 9	

299	j
	•

	normativa in materia.	
	ART.9 - Viene fatta salva la facoltà di questa	
	Amministrazione di negare, con esplicito e motivato	
	provvedimento, l'adesione all'autorizzazione generale	
	qualora non siano rispettati i requisiti richiesti, in	
	presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o	
	di zone che richiedono una particolare tutela ambientale e	
	nelle situazioni di incompatibilità ambientale evidenziate	
	dal Comune dove ha sede l'allevamento o segnalate da altri	**************************************
	Enti.	
	ART.10 - Viene fatta salva la facoltà di questa	
	Amministrazione di richiedere tutta la documentazione	
	integrativa che si dovesse rendere necessaria, compresa	
	l'effettuazione di analisi alle emissioni, fissando un	
	termine per l'esecuzione e per la realizzazione delle opere	
	necessarie all'esecuzione delle stesse (prese di	
	campionamento e scale di accesso).	
	ART.11 - Il gestore deve conservare presso la sede dove è	
	localizzato l'allevamento, a disposizione dell'autorità	
	competente per il controllo, copia della documentazione	
<u></u>	trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente	
	autorizzazione, copia dei certificati analitici e le	
	ulteriori registrazioni richieste.	
	Art.12 - In caso di mancata presentazione della domanda di	
	adesione e degli allegati richiesti entro il termine	
	Pag. 7 di 9	

	TROVINCIA DI INEVIDO
	provieto l'alloyamento di geneidone in cassilia anna
	previsto, l'allevamento si considera in esercizio senza
	autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
	ART.13 - La presente autorizzazione ha validità 10 anni ed
	è rinnovabile ai sensi dell'art.272 comma 3 del Decreto
	Legislativo 3 aprile 2006 n.152.
	Art.14 - Almeno 45 giorni prima della scadenza di cui al
	precedente articolo il gestore presenta una domanda di
	adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai
	documenti ivi prescritti.
	In caso di mancata presentazione della domanda di adesione
44-7-7-7-8-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	nei termini previsti l'allevamento si considera in
	esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
	Art.15 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto
	nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni
	normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni
	in atmosfera.
	ART.16 - Avverso il presente provvedimento è ammesso
	ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
	Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello
	Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni
	120 dalla sua entrata in vigore.
	ART.17 - La presente autorizzazione generale viene
-	pubblicata all'Albo e nel sito internet di questa
	Amministrazione.
	Art.18 - La presente autorizzazione generale viene

Pag. 8 di 9

PROVINCIA DI INEVIDO

	trasmessa alla Regione del Veneto, ai Comuni della	
	Provincia di Treviso, al Dipartimento Provinciale di	
	Treviso - A.R.P.A.V., alle Aziende Sanitarie Locali ed al	
	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.	
	Dott. Simone Busoni	
No.		
·····		
		
		·····
······································		

- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.